

DM 05/08/1997

Decreto Ministeriale 5 agosto 1997 (in Gazz. Uff., 24 novembre, n. 274). - Attuazione della direttiva della Commissione 96/66/CE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

DM05/08/1997

Il Ministro della sanità:

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1968, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera e), della suindicata legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, con il quale E' stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo attraverso il decreto 2 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la delibera 96/66/CE della Commissione, che modifica la direttiva 70/524/CEE nella parte relativa all'allegato II; Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, E' opportuno ammettere provvisoriamente a livello nazionale nuovi usi di additivi appartenenti al gruppo <<Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose>>;

Considerato che l'incidente di Chernobyl ha provocato ricadute di cesio radioattivo che hanno contaminato il foraggio in alcune regioni dell'Europa settentrionale e considerato che per tutelare la salute degli uomini e degli animali e per porre in essere misure preventive contro il pericolo di inquinamento da nuclidi di cesio radioattivo E' opportuno creare un nuovo gruppo di additivi, cioE' il gruppo dei <<Leganti di radionuclidi>>; Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, E' opportuno ammettere provvisoriamente a livello nazionale un nuovo additivo, appartenente al gruppo <<Leganti di radionuclidi>>, che permette di ridurre sensibilmente l'assorbimento di nuclidi di cesio da parte degli animali;

Considerato che lo studio di alcuni additivi gia' riportati nell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1992, n. 228, non e' stato ancora concluso e che, pertanto, E' necessario prorogare il termine di autorizzazione di tali sostanze per un periodo determinato; Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria 96/66/CE, nell'ambito dell'adeguamento al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; Sentita la commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'8 luglio 1997; Visto l'art. 6, sub n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

DM05/08/1997

Art. 1. L'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, E' modificato conformemente all'allegato al presente decreto. Il presente decreto E' inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MOD DPR01.03.1992 n. 228 All Unico

1. Nella parte A "Antibiotici":

1.1. Alla voce n. 30 "virginimicina" la data 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Scrofe";

1.2 Alla voce n. 31 "Zinco-bacitracina" la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita ogni volta da quella del 30.11.1997 per le categorie di animali "Polli da ingrasso" e "suini";

1.3 Alla voce n. 32 "Ardacin" la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Polli da ingrasso"

2. Nella parte D "Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose":

2.1 Alla voce n. 25 "Alofuginone" la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita da quella del 12.7.1997 per la categoria di animali "Pollastre destinate alla produzione di uova";

2.2 a) Alla voce n. 26 "Salinomicina-sodica" la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Conigli da ingrasso";

b) il testo della voce n. 26 "Salinomicina-sodica" viene completato nel modo seguente:

Numero	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Eta' massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
			Pollastre destinate alla produzione di uova	12 settimane	mg/kg di alimento completo		Indicare nelle istruzioni per l'uso: -Pericoloso per gli equidi -Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori: la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) puo'essere controindicata	30.11.1997
					30	50		

2.3 Alla voce n. 27 "Diclazuril" la data 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Tacchini";

2.4 E' inserita la voce seguente:

Numero	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Eta' massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
28	Maduramicina ammonio	C ₄₇ H ₈₃ O ₁₇ N sale ammonico del polietere monocarbossilico prodotto da <i>Actinomadura yumaensis</i>)	Tacchini	16 settimane	5	5	Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni per l'uso: -Pericoloso per gli equidi -Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori: la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) puo'essere controindicata	30.11.1997

3. Nella parte F "Sostanze coloranti, compresi i pigmenti", alla voce n. 11 "Pfaffia rhodozyma ricca di astaxantina" la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Salmoni, trote";

4. Nella parte L "Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti",

4.1 Alla voce n. 1 "Alluminati di calcio sintetici" la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" e' sostituita da quella del 12.7.1997 per la categoria di animali "vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli, capretti";

4.2 Alla voce n. 2 "Natrolite-fonolite" la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "durata dell'autorizzazione" è sostituita da quella del 30.11.1997.

5. Nella parte N "Enzimi" alla voce n. 1 "3fitasi (EC 3.1.3.8.)" la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" è sostituita ogni volta da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Suini (tutte le categorie di animali)" e "Galline (tutte le categorie di animali)".

6. Nella parte O "Microrganismi":

6.1 Alla voce n. 1 "Bacillus cereus var. toyoi (CNCM I-1012/NCIB 40112)" la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" è sostituita ogni volta da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Suinetti", "Suini" e "Scrofe";

6.2 Alla voce n. 2 "Bacillus licheniformis (DSM 5749)/Bacillus subtilis (DSM 5750) (in proporzione 1/1) la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" è sostituita ogni volta da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Suinetti";

6.3 Alla voce n. 3 "Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)" la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" è sostituita ogni volta da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Bovini da ingrasso";

6.4 Alla voce n. 4 "Bacillus cereus (ATCC 14893/CIP 5832)" la data del 30.11.1996 che figura nella colonna "Durata dell'autorizzazione" è sostituita ogni volta da quella del 30.11.1997 per la categoria di animali "Conigli da ingrasso" e "Conigli riproduttori".

7. Sono inseriti il gruppo e la voce seguenti:

Numero	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Eta' massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
1.	"P. Leganti di radionuclidi Leganti di cesio radioattivo (¹³⁷ Cs e ¹³⁴ Cs)	NH ₄ Fe(III)[Fe(II)(CN) ₆]	Ruminanti (domestici e selvatici) Vitelli prima dell'inizio della ruminazione Agnelli prima dell'inizio della ruminazione Suini (domestici e selvatici)	-	mg/kg di alimento completo		Indicare nelle istruzioni per l'uso: -La qualità -Esacianoferato (II) di ammonio ferrico (III) nella razione giornaliera deve essere compresa tra 10 mg e 150 mg per 10 kg di peso animale	30.11.1997 30.11.1997 30.11.1997 30.11.1997
					50	500		
1.1	Esacianoferato (II) di ammonio ferrico (III)							